



COMUNE DI CERCENASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO : CONFERMA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero, nella solita sala delle riunioni nel Palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE in seduta pubblica, si dà atto che i consiglieri Bertello Claudia, Cordero Luca, Pampiglione Tiziana e Rei Maria Cristina partecipano alla seduta in videoconferenza.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RUBIANO Teresa	SINDACO	X	
GHINAUDO Dario	CONSIGLIERE	X	
CIVRA SAMUEL	CONSIGLIERE	X	
BERTELLO Claudia	CONSIGLIERE	X	
CAPPA Danilo	CONSIGLIERE	X	
COLMO SIMONE	CONSIGLIERE	X	
CORDERO Luca	CONSIGLIERE	X	
ELIA Luciano	CONSIGLIERE		X
NOVARESE Guido	CONSIGLIERE		X
PAMPIGLIONE TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
REI Maria Cristina	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssa MERLO CLAUDIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2020

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 147/2013 che al comma 639, fra l'altro, stabilisce: *“è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*.

Atteso che ai sensi della normativa vigente il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Richiamato il D.L. 34/2020 che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

Atteso che la Legge 205/2017, all'art. 1 comma 527 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo nell'ambito della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e del relativo sistema tariffario all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) e che detta autorità, in data 24 novembre 2020, ha pubblicato la delibera 493/2020/R che porta aggiornamenti al MTR – Metodo Tariffario Rifiuti - ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021;

Atteso che con le nuove regole il gestore deve trasmettere il Pef all'«ente territorialmente competente», che è l'ente di governo dell'Ambito, il quale, una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo lo approva. Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territoriale.

Dato atto che ad oggi, l'ente territorialmente competente (ACEA) non ha ancora provveduto a trasmettere il piano finanziario per l'anno 2021 redatto secondo le disposizioni impartite da ARERA ma si è comunque dovuto provvedere alla predisposizione del Bilancio di previsione, quindi, prevedere l'ammontare delle spese e delle correlate entrate da iscrivere ai pertinenti capitoli di entrata e di spesa nonché provvedere a determinare le tariffe TARI;

Atteso che il D.Lgs. 269/2006 art. 1 comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Ritenuto di voler confermare, in attesa che il soggetto gestore provveda a trasmettere il piano finanziario redatto secondo le disposizioni di ARERA per l'anno 2021, le tariffe determinate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021;

Ritenuto di stabilire le scadenze di versamento del tributo come segue:

1 rata pari al 50% 30.09.2021

2 rata pari al 50% 16.12.2021

Rata unica totale 30.10.2021

Dato atto che il decreto crescita 34/2019 mira al riordino dell'efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale mediante le disposizioni introdotte dall'articolo 15 bis il quale modifica, fra l'altro, l'articolo 13 del D.L. 201/2011 introducendo il comma 15 ter che prevede "...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. ..."

Visto il parere del Revisore prot.n. 0002934 del 24.12.2020

Visti

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
- il vigente TUEL

Visti i pareri favorevoli del responsabile dei servizi amministrativo e finanziario per quanto concerne la regolarità tecnico contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di confermare, per l'esercizio 2021, le tariffe vigenti per l'anno 2020 del Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio gestione rifiuti (TARI).
2. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia.
3. Di dare atto che qualora il termine per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2021 venga posticipato al fine di consentire ai soggetti gestori del servizio di igiene urbana ed ai comuni di ottemperare alle disposizioni dettate da ARERA ci si riserva di modificare, sulla base del piano finanziario redatto secondo le disposizioni di ARERA, quanto disposto con il presente atto.
4. di stabilire di procedere per l'anno 2021 con la riscossione della TARI in un'unica emissione, pagabile o in un'unica soluzione avente scadenza 30 ottobre 2021 oppure in due rate rispettivamente con scadenza 30 settembre e 16 dicembre 2021 e che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall'art.17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241 (modello di pagamento F24).

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
RUBIANO Teresa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MERLO CLAUDIA